



SENT. 10/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela **ACANFORA** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere relatore

Nicola **RUGGIERO** Consigliere

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al n. 59670 del registro di segreteria
proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),

rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Gardelli, quale

patrocinante abilitato alle magistrature superiori, con domicilio

digitale presso gli indirizzi di posta elettronica

claudio.gardelli@firenze.pecavvocati.it o

renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it

contro:

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice

fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.

21, in persona del rappresentante legale pro-tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (p.e.c.

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri

(p.e.c.:avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia

Carcavallo (p.e.c.:avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

Antonietta Coretti (p.e.c.:

avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden

(p.e.c.: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da

procura in calce al presente atto e presso gli stessi elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici

dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

Avverso:

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna
n. 45/2021, pubblicata il 17 febbraio 2021.

Visti gli atti del giudizio.

Nell'udienza pubblica del 19 novembre 2024, con l'assistenza della
dott.ssa Alessandra Carcani, omessa, con il consenso delle parti, la
relazione da parte del magistrato relatore, uditi l'avv. Valentina Minelli in
sostituzione e per delega dell'avv. Claudio Gardelli per l'appellante e
l'avv. Giuseppina Giannico per l'Istituto previdenziale.

FATTO

1. Con la sentenza n. 45/2021, la Sezione giurisdizionale per la regione
Emilia Romagna respingeva il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ex
appartenente all'Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 1 marzo 2020 e
con un'anzianità al 31 dicembre 1995 pari a 14 anni e 6 mesi, volto al
riconoscimento del diritto al ricalcolo della quota retributiva del proprio

trattamento pensionistico in ragione dell'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e non, come operato dall'Ente previdenziale, mediante l'aliquota del 35% prevista dall'art. 44 del citato decreto.

2. Il primo giudice respingeva integralmente la domanda sul presupposto che il numero degli anni di servizio maturato dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, appunto inferiore a 15 anni, non consentisse l'applicazione dell'aliquota richiesta anche in ragione dei principi enucleati dalle SS.RR. della Corte dei conti nella sentenza n. 1/2021.

3. Con atto d'appello ritualmente proposto col patrocinio dell'avv. Claudio Gardelli (unitamente ad altro legale, avv. Renzo Filoia, non abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori e nei cui confronti quindi non si è instaurato alcun valido rapporto processuale in ragione degli artt. 28 c. 2 e 190 c.3 c.g.c.) il pensionato ha contestato la decisione del giudice di prime cure deducendo sostanzialmente la violazione dell'art. 54, comma 1, del d. P.R. n. 1092/1973. A sostegno del gravame, infatti, l'interessato, ha richiamato la giurisprudenza di merito della Corte dei conti, e nello specifico di questa Sezione (sentenze n. 41 e 39 del 2021), ove è chiarito che anche ai militari che al 31 dicembre 1995 avessero maturato un'anzianità inferiore a 15 anni, spetta il calcolo della quota retributiva della pensione mediante l'applicazione dell'aliquota del 2,445% per ogni anno di anzianità. In tal senso, dunque, l'appellante ha rassegnato le conclusioni per la riforma della sentenza appellata con vittoria dei compensi professionali da distrarsi in favore dell'avv. Claudio Gardelli, che si dichiara antistatario.

4. Con memoria del 4 ottobre 2024, si è ritualmente costituito l'Istituto previdenziale evidenziando come la giurisprudenza contabile sia concordemente orientata in senso opposto rispetto alla statuizione gravata, sicché, in questa sede si è rimesso alle determinazioni di questa Corte, chiedendo in caso di accoglimento del gravame l'applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato dall'appellante sino al 31 dicembre 1995.

5. L'appellante, in data 29 ottobre 2024, ha depositato una memoria difensiva nella quale ha richiamato la sentenza n. 12/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti, intervenuta nelle more del giudizio. Ha pertanto concluso insistendo sulla fondatezza del proprio diritto alla rideterminazione della quota retributiva mediante l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva maturato sino al 31 dicembre 1995.

6. In udienza, l'avv. Minelli, comparsa per delega dell'appellante e l'avv. Giannico, per l'INPS, si sono riportate agli scritti in atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Il trattamento di quiescenza in contestazione è stato quantificato con il "sistema misto", non possedendo l'interessato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni. Inoltre, per la parte da calcolarsi con il metodo retributivo, nel caso di specie inferiore a 15 anni, la

pensione è stata liquidata dall'Ente previdenziale applicando il coefficiente del

35% previsto dall'art. 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1093, in luogo della più

favorevole aliquota stabilita dall'articolo 54 del medesimo testo legislativo.

Invero, sui limiti dell'applicabilità di tale norma era già intervenuta la sentenza

delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, con la quale era stato risolto il contrasto

giurisprudenziale venutosi a delineare tra la linea interpretativa favorevole alla

generale applicazione dell'art. 54 (cfr. Sez. I App. sent. n. 422 del 2018; Sez. II

App. sent. n. 205, n. 208, n. 308, n. 310 del 2019; Sez. III App. sent. n. 228, n.

266, n. 267 del 2019), e quella, invece, contraria, sostenuta dalla Sezione

d'appello per la Sicilia, con le sentenze n. 40 del 2020 e n. 43 del 2020.

Con la suddetta pronuncia, infatti, le Sezioni riunite hanno enunciato il

principio di diritto a tenore del quale: *“la quota retributiva della pensione da*

liquidarsi con il sistema «misto», ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge

n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20

anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava

un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto

dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con

applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel

2,44%”.

Invero, la sentenza riguardava la posizione dei militari che fossero andati in

quiescenza con una anzianità di servizio superiore nel complesso a 20 anni, ma

che alla data del 31 dicembre 1995, erano in possesso di una contribuzione

utile compresa tra 15 e 18 anni di servizio; detta pronuncia, dunque, lasciava

priva di supporto interpretativo la fascia contributiva inferiore a 15 anni.

Da qui il deferimento di un'ulteriore questione di massima, in ragione del

contrasto giurisprudenziale sorto tra la posizione assunta dalla Sezione d'appello per la Regione Siciliana (*ex multis* sentenze n. 41/A/2021, n. 51/A/2021, n. 657/A/2021, n. 59/A/2021, e n. 69/A/2021) oltreché dalla la Sezione II centrale d'appello (sentenze n. 41 e n. 46 del 2021), favorevoli all'applicazione della percentuale del 2.44% anche nei confronti dei pensionati con una anzianità di servizio under 15, e la Sezione I d'appello (*ex multis* sentenze n. 69 e n. 124 del 2021) e la Sezione III d'appello (sentenze nn. 137, 168, 169, 170, 171, 172, 178, 198, 199, 206, 226, 227, 232, 242 del 2021), invece contrarie.

Ebbene, con la sentenza n. 12/QM/2021 le Sezioni riunite hanno affermato il principio di diritto a tenore del quale *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, 7 in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”*.

Ciò considerato, questo Collegio, in adesione anche alla pacifica giurisprudenza formatasi presso le Sezioni di appello (*ex multis* tra le più recenti Sez. II app., n. 304, n.283, n.207, n.206, n.117, n.64, n.26 del 2024), nel constatare che alla data del 31 dicembre 1995 il sig. OMISSIS vantava una anzianità di servizio di 14 anni e 6 mesi, ritiene di conformarsi per la decisione della causa al condiviso percorso argomentativo ed alle conclusioni cui è pervenuto l'organo

	SENT. 10/2025	7	
	nomofilattico.		
	Ciò posto, l’atto d’appello deve essere integralmente accolto. In riforma		
	della sentenza gravata, pertanto, si riconosce il diritto dell’appellante		
	alla riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione, sulla		
	quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre		
	1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Dalla data di		
	maturazione di ciascun rateo arretrato deve essere liquidata la maggior		
	somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art.167,		
	comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo.		
	II. Quanto alle spese, la novità interpretativa introdotta dall’		
	orientamento nomofilattico intervenuto dopo la pubblicazione della		
	sentenza impugnata ne giustifica l’integrale compensazione, ai sensi e		
	per gli effetti dell’art31, comma 3, c.g.c		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,		
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,		
	definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in		
	riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto del sig. OMISSIS		
	alla riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione, sulla		
	quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre		
	1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%, oltre, dalla data di		
	maturazione di ciascun rateo arretrato, alla maggior somma tra interessi		
	legali e rivalutazione monetaria, fino all’effettivo soddisfo. Spese del		
	giudizio compensate.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.		

	SENT. 10/2025	8	
	Il Giudice estensore	Il Presidente	
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 15 GENNAIO 2025		
	p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma		
	3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.		
	Il Presidente		
	(dott.ssa Daniela Acanfora)		
	f.to digitalmente		
	Depositata in Segreteria il 15 GENNAIO 2025		
	p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		

SENT. 10/2025

9

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le

generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 15 GENNAIO 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco